

CONVENZIONE QUADRO TRA ASL RIETI E PROVINCIA DI S.BONAVENTURA DEI FRATI MINORI PER L'ACCOGLIENZA DEI CASI CONFERMATI COVID-19 POSITIVI DA PORRE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, C.F. e P. IVA 08821180577, con sede legale in Rieti, via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato a Rieti via del Terminillo n. 42;

E

La Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori C.F. 80183210584 – P.IVA 07126361000, con sede in Roma, 00186, Scala dell'Arce Capitolina 12, in persona del Rappresentante Legale, Sig. De Giusti Luciano, per la carica domiciliato presso la sede della Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori;

PREMESSO CHE:

- Con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- E' stato adottato il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all' art. 2, comma 2, prevede che "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1";
- L'art. 1, comma 2, della OCDPC 630/2020 prevede che "Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute";
- Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 Febbraio 2020, il Presidente della Regione Lazio è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 Marzo 2020, n. T00055, si è provveduto all'Istituzione dell' Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il predetto Decreto prevede che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi

PROVINCIA DI S. BONAVENTURA
DEI FRATI MINORI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

funzionali per fronteggiare l'emergenza, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- Il propagarsi del contesto epidemiologico e la conseguente necessità di garantire adeguate modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario, impone la necessità di individuare idonee strutture, diverse dalla privata dimora o abitazione, che possano rendersi necessarie per garantire tale finalità;
- Con nota prot. U0835258 del 29/09/2020, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, in qualità di Responsabile dell'Unità di Crisi, in considerazione del mutato quadro dell'emergenza pandemica nella Regione, ha autorizzato le aziende Sanitarie ad attivare, in maniera autonoma, convenzioni con alberghi situati nel territorio di competenza, per accogliere pazienti COVID-19 positivi asintomatici, non critici o in via di guarigione, autosufficienti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di caregiver, supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture, garantendo il pagamento del 25% dei posti letto resi disponibili, a prescindere dalla loro occupazione;
- Al fine di fornire adeguate soluzioni alloggiative alle persone della Provincia di Rieti e/o temporaneamente presenti sul territorio che, sulla base delle valutazioni ed indicazioni della ASL di Rieti, non possano essere poste in isolamento presso la privata dimora o abitazione, è necessario definire condizioni omogenee per le strutture alberghiere individuate e ritenute idonee dalla ASL territorialmente competente;
- La "Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori", titolare dell'azienda corrente in Greccio (RI) presso l'Oasi Gesù Bambino, Via Convento di S. Francesco n. 1 / Via Beato Giovanni da Parma n. 1, esercente l'attività di casa per ferie in forza di autorizzazione n. 7 del 9 Dicembre 2014, rilasciata dal Comune di Greccio, intende aderire alla convenzione di cui al presente atto, mettendo a disposizione la suddetta struttura extra-alberghiera denominata Oasi Gesù Bambino di Greccio, riservando a tal fine n. 70 stanze;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità e responsabilità

La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere ed extra alberghiere, presenti sul territorio della Regione Lazio, con classificazione minima "tre stelle", alle persone che, su richiesta della ASL territorialmente competente (Asl di Rieti) necessitano di isolamento in quanto casi confermati COVID-19 (positivi), asintomatici, non critici o in via di guarigione, autosufficienti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di caregiver, supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture.

Nel caso di specie, la struttura ricettiva indicata in premessa non rientra nella classificazione alberghiera in cinque categorie prevista dalla normativa vigente per le strutture alberghiere (R.D. del 18 Gennaio 1937, n. 975 e successive modifiche; legge del 17 Maggio 1983, n. 217; legge del 29 Marzo 2001, n. 135; DPCM del 21 Ottobre 2008; Decreto legislativo del 23 Maggio 2011, n. 79), in quanto trattasi di struttura extra-alberghiera: purtuttavia, la Asl di Rieti ha eseguito un

AZIENDA SANITARIA REGIONALE RIETI
IL DIRETTORE RESPONSABILE
(Dot.ssa Anna Petti)

PROVINCIA DI S. BONAVENTURA
DEI FRATI MINORI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

sopralluogo, verificando che la struttura ricettiva stessa presenta tutte le caratteristiche necessarie per lo svolgimento dei servizi di ospitalità di cui alla presente Convenzione.

Le parti concordano che l'alloggio è ad uso esclusivo dell'utente in isolamento segnalato dalla Asl di Rieti ed è fatto divieto assoluto a quest'ultimo di ricevere visite. È consentito accedere alla struttura soltanto al personale posto alle dirette dipendenze della stessa, agli ospiti designati dalla stessa Asl, ai fornitori preventivamente autorizzati in forma scritta nonché al personale sanitario.

La struttura ricettiva ospitante non è responsabile di eventuali contagi da Covid-19 che dovessero determinarsi all'interno della sede medesima, per contatto tra gli utenti ed il personale esterno autorizzato a fornire i servizi a questi ultimi.

Art. 2 *Oneri delle parti*

1. La ASL di Rieti, rileva le esigenze di ospitalità e di accesso delle persone ai fini di una idonea collocazione presso le strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità ad ospitarle;
2. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, si impegna a fornire, alla tariffa pro-capite giornaliera di € 33,00 (trentatre) + IVA per ciascuna camera impegnata e di € 8,25 (otto/venticinque) + IVA per ciascuna camera non impegnata, i seguenti servizi:
 - servizio di manutenzione ordinaria delle stanze;
 - servizio di reception h 24 (per qualsiasi emergenza), 7 giorni su 7;
 - fornitura di saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità.
3. La ASL di Rieti provvederà, mediante proprio personale, alla sorveglianza sanitaria delle persone alloggiate e ad indicare alla struttura ricettiva un proprio referente per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli alloggianti;
4. La Asl di Rieti, mediante le proprie ditte appaltatrici, provvederà a garantire presso la struttura ricettiva i seguenti servizi:
 - i. sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
 - ii. fornitura e distribuzione giornaliera della colazione, pranzo e cena, con ritiro e smaltimento dei relativi rifiuti;
 - iii. fornitura e ritiro giornaliero di sacchetti per i rifiuti prodotti dagli alloggianti;
 - iv. fornitura di biancheria da letto e da bagno una volta al giorno;
 - v. pulizia delle camere occupate e sanificazione giornaliera;
 - vi. sanificazione, alla fine della permanenza dell'utente, ivi compreso il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti alla fine del periodo di utilizzo della struttura;
 - vii. monitoraggio della presenza della legionella negli impianti idrici secondo le regole del protocollo aziendale;
 - viii. fornitura dei DPI al personale della struttura ricettiva ospitante che eroga il servizio di reception;
 - ix. trasporti, recupero e/o smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché della fornitura dei contenitori puliti.

PROVINCIA DI S. BONAVENTURA
GGI FRATELLI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dot.ssa Anna Petri)

I costi di tali servizi saranno rimborsati dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla Asl di Rieti, previa presentazione di apposita rendicontazione dei servizi erogati alla struttura alberghiera dalle ditte appaltatrici.

5. Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna ad inviare alla Asl di Rieti fattura comprensiva di tutti i servizi erogati direttamente, ai sensi del precedente comma 2.
6. Le eventuali attività di sanificazione degli ambienti comuni che dovessero rendersi necessarie al termine di ogni ospitalità saranno eseguite a cura della Asl di Rieti.
7. Ai sensi della presente Convenzione, la struttura ricettiva si impegna a mettere a disposizione, come effettivamente mette con effetto immediato a disposizione, n. 70 stanze, oltre agli spazi comuni.

Art. 3 **Durata**

Con la presente convenzione la struttura si impegna a garantire la disponibilità all'accoglienza per un periodo di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), con decorrenza dal 16.11.2020 e fino al 31.01.2021, salvo anticipata disdetta in caso di cessazione dell'emergenza.

AZIENDA SANITARIA LOCALI FRIE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

L'eventuale disdetta anticipata da parte della Asl di Rieti dovrà essere effettuata tramite raccomandata A.R. presso la sede legale della Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, ovvero tramite pec al seguente indirizzo provinciasanbonaventura@legalmail.it: la stessa avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla data in cui detta disdetta sarà pervenuta a conoscenza della Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori.

Resta inteso che gli oneri di cui al precedente art. 2, comma 2, saranno dovuti esclusivamente in funzione dei giorni di effettiva permanenza delle persone alloggiate, secondo le disposizioni impartite dalla Asl di Rieti.

Art.4 **Modalità di fatturazione**

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse, presso la struttura;
2. Le fatture elettroniche devono essere intestate alla ASL di Rieti e saranno emesse, dalle strutture ricettive ospitanti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione, corredate del relativo elenco delle presenze rilevate nel mese fatturato. Resta inteso che la ASL di Rieti corrisponderà alla struttura il corrispettivo di cui all'art. 2, comma 2, dal giorno di avvio dell'attività che decorrerà dall'ingresso del primo ospite, e comunque non oltre il 5° giorno dall'avvenuta sottoscrizione del presente accordo. Nei termini di cui al precedente periodo, verrà garantito comunque il corrispettivo pari al 25% delle camere rese effettivamente disponibili, a prescindere dall'effettiva occupazione delle stesse;

PROVINCIA DI S. BONAVENTURA
DEI FRATI MINORI
IL RESPONSABILE LEGALE

3. Le fatture devono contenere la seguente dicitura "*emergenza COVID-19*". Non sono accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura;
4. La ASL di Rieti renderà all'Agenzia Regionale di Protezione Civile gli importi fatturati dalla Struttura ricettiva, previa verifica della rispondenza degli stessi alle prestazioni effettivamente rese.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore della struttura ricettiva creditrice, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento effettivo delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.
6. La struttura ricettiva dovrà autodichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed essere in possesso di DURC Regolare al 31.12.19.

Art. 5

Valutazione della qualità dei servizi

La ASL di Rieti è preposta alla valutazione di idoneità dei servizi erogati dalla struttura ricettiva.

Qualora la ASL di Rieti, rilevi l'inidoneità dei servizi resi dalla struttura ricettiva, la presente convenzione deve intendersi automaticamente risolta e saranno dovuti soltanto gli importi per le prestazioni effettivamente rese e coincidenti con i giorni di effettiva occupazione da parte di ogni persona alloggiata.

Art.6

Efficacia

La presente convenzione ha efficacia dall'ingresso del primo ospite e fino al 31.01.2021, salvo anticipata disdetta, in funzione dell'andamento dell'epidemia e di cessazione dello stato di emergenza, da effettuarsi nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione, o per espressa proroga convenuta tra le parti.

È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art.7

Controversie e Foro competente

Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via

PROVINCIA DI BOPIAVENTURA
UFFICIO AMBRO
IL RESPONSABILE

AZIENDA SANITARIA LOCALITÀ DI RIETI
IL DIRETTORE RESPONSABILE
(Dott.ssa Anna)

amministrativa o conciliativa. In particolare le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Rieti.

Art.8

Trattamento dati personali

Le Parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016, del D.Lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs 101/2018 per ogni necessità nascente da questa convenzione.

Resta inteso che la ASL di Rieti, tratterà i dati personali e particolari relativi alla popolazione da porre in isolamento domiciliare nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Pertanto tali dati saranno trattati dal personale della ASL debitamente autorizzato.

Sarà cura della Struttura ricettiva trattare i dati personali per lo svolgimento dei compiti previsti, secondo quanto disciplinato all'interno della presente Convenzione, nel rispetto del richiamato Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE e della normativa nazionale vigente ed in particolare nel rispetto dei principi previsti in materia di riservatezza.

Il Titolare della Struttura per quanto di propria competenza, è tenuto a rispettare e a far rispettare i richiamati principi, informando i propri dipendenti e collaboratori, in relazione agli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nella presente Convenzione e in relazione alla particolare situazione, a non comunicare o divulgare informazioni relative al trattamento dei dati stessi.

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei dati e ai diritti riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale della Asl di Rieti www.asl.rieti.it.

Art.9

Registrazione

Ai sensi del D.P.R. n. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con imposta a carico del soggetto richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e con particolare riferimento agli art.2,5,6 del suddetto atto convenzionale.

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Dott.ssa Anna Petri
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petri)

Rappresentante Legale
Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori
Padre Luciano De Giusti
PRVINCIA DI S. BONAVENTURA
DEI FRATI MINORI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE